



DOCUMENTO INTERPRETATIVO ASSOARPA

NORMATIVA EMERGENZA COVID 19

1 aprile 2020

1) Presenza personale in servizio ed utilizzo degli strumenti di “smart working”.

Il presente paragrafo del documento è finalizzato a fornire alcuni strumenti interpretativi in merito alle recenti disposizioni normative che stanno disciplinando l'individuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle dotazioni minime di personale necessarie a garantire il mantenimento dell'apertura delle sedi e l'espletamento delle attività indifferibili da rendersi in presenza.

1.A. I servizi di pubblica utilità e la necessità di garantire la continuità dell'attività agenziale.

A tal riguardo è peraltro opportuno evidenziare già da ora come l'attività svolta dalle ARPA/APPA, essendo finalizzata ad erogare servizi di pubblica utilità, anche dopo l'emanazione delle ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza COVID 19 contenute nel DPCM del 22 marzo u.s., pur dovendo essere contingentata, non può essere sospesa.

In particolare si deve evidenziare che a mente dell'art. 1 lett. a) del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone che per le pubbliche amministrazioni resti fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto legge n. 18/2020, il quale disciplina le modalità di utilizzo del lavoro agile per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, tra cui ovviamente sono ricomprese anche le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale.

Inoltre, si deve rappresentare come la successiva lettera e) dell'art. 1 del D.P.C.M. preveda che sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali. Questi ultimi, è bene rammentarlo, sono definiti dalla legge n. 146/1990, che all'articolo 1, comma 2 lettera a), espressamente prevede anche i servizi di "protezione ambientale" tra quelli volti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati, alla vita e alla sicurezza dell'ambiente.

Pertanto anche a seguito sia del predetto DPCM che del Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020 che fornisce indicazioni su eventuali ulteriori misure restrittive, le attività istituzionali delle Agenzie devono comunque essere assicurate.


Ciò, ai sensi dell'articolo 1 lettera s) del medesimo decreto legge n. 19, avverrà prioritariamente in smart working, al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, ed in via residuale mediante l'accesso nelle sedi di un'aliquota di personale nel numero minimo sufficiente a garantire le funzioni indifferibili e tutte quelle finalizzate a consentire il mantenimento di adeguati standard di sicurezza.

Infine, a conferma della necessità della continuità di espletamento delle attività delle Agenzie, con l'Ordinanza n. 655 del 25.3.2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile – di cui si approfondiranno gli aspetti specifici nel successivo paragrafo 2 – vengono estese le funzioni degli enti del SNPA, anche in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della legge 132/2016, nonché dalle rispettive leggi regionali o provinciali di istituzione

Orbene al fine di dare ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate le varie Agenzie associate si sono già in vario modo organizzate, e sulla base di una verifica effettuata dalla Presidenza AssoArpa in data 25 marzo 2020 la situazione può essere rappresentata come segue:

LE AGENZIE AMBIENTALI (APPA/ARPA) NELLA EMERGENZA COVID-19

una fotografia della situazione al 25 marzo 2020



1.B. Lavoro in presenza e "smart working"

Alla luce dei Decreti Legge n. 18 del 17.3.2020 e n. 19 del 25.3.2020, fatte salve ulteriori successive diverse disposizioni, in considerazione della necessità di adottare tutte le misure necessarie alla massima tutela della salute dei lavoratori a fronte dell'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 e stanti le predette esigenze di servizio delle Agenzie, si evidenzia quanto segue:

- il personale che svolge attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza e della necessità di mantenere comunque aperte le sedi delle Agenzie, svolge la prestazione lavorativa nella sede di appartenenza, fermo restando che è garantito, laddove possibile, il principio della rotazione del personale;

- b) al di fuori del personale di cui alla lettera a), il personale che non svolge attività indifferibili e che non richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, è autorizzato al lavoro agile se le attività svolte sono compatibili con tale modalità lavorativa.

Si rappresenta inoltre che qualora il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione dovesse emanare Circolari, o altri atti esplicativi, relativi alle modalità applicative dei vari strumenti afferenti il c.d. “smart working” così come delineati nei citati Decreti Legge numeri 18 e 19, sarà cura di AssoArpa fornirne adeguata informazione alle Agenzie associate.

2) Le attività “emergenziali” degli Enti SNPA. L’Ordinanza n. 655 del 25 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

Come già anticipato nel paragrafo 1, in data 25 marzo è stata emanata L’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655.

La ratio legis dell’Ordinanza è esplicitata espressamente nelle premesse dell’atto stesso, laddove si ravvisa la necessità di garantire la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti per far fronte all’emergenza nazionale.

In tale contesto, stante la necessità e l’urgenza di far fronte all’espansione dell’epidemia da COVID-19, si prevede, tra l’altro, di poter disporre di ogni supporto operativo e logistico utile alle autorità sanitarie e di protezione civile, per tutte le iniziative essenziali per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

A tal fine, l’art. 1, comma 1 dell’Ordinanza, il quale ha un’efficacia retroattiva dalla pubblicazione del D.L. n. 6/2020 e cioè dal 23/2/2020, estende le funzioni degli enti del SNPA, anche in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della legge 132/2016 nonché dalle leggi istitutive delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente.

La norma, così come è scritta, pone alcune problematiche applicative in quanto evidentemente non può essere intesa come una delega in bianco all’utilizzo delle strutture SNPA a fini di protezione civile, in quanto deve rimanere comunque fermo il presidio da parte delle Agenzie dei preminenti profili di tutela ambientale a loro istituzionalmente assegnati (peraltro mai come in questo momento la salvaguardia dell’integrità delle matrici ambientali riveste una chiara rilevanza anche in una prospettiva di prevenzione sanitaria collettiva).

Vi sono tuttavia tematismi nei quali il Sistema Agenziale, tramite alcuni punti della rete che devono operare in maniera sinergica, può certamente svolgere, in questo contesto emergenziale, un ruolo importante e specifico. Ad esempio si può far riferimento alle attività legate a studi epidemiologici, anche di calcolo statistico, prestate a supporto delle competenti Autorità sanitarie. Oppure ad alcune attività di laboratorio che hanno una valenza sia ambientale che sanitaria che potranno essere erogate nell'ottica di rete integrata contemplata dall'art. 12 della Legge n. 132/2016.

Peraltro risulta che già dai primi giorni di emergenza COVID 19 alcune Agenzie regionali hanno intrapreso attività di supporto alle autorità di protezione civile e sanitaria. E' pertanto opportuno che la citata Ordinanza della Protezione Civile fornisca una copertura ordinamentale retroattiva decorrente dal 23 febbraio u.s.

Ovviamente per queste attività aggiuntive si porrà anche un tema di sostenibilità economica, in quanto o si ritiene che le stesse abbiano il limite intrinseco di non dover comportare oneri aggiuntivi per gli enti SNPA (ma non pare certo questa la ratio dell'Ordinanza emergenziale) oppure si dovranno necessariamente individuare percorsi di finanziamento ad hoc connessi a questo nuovo impegnativo ruolo attribuito al Sistema.

Al riguardo, in applicazione dell'art. 18 del DL 18/2020, si raccomanda di provvedere, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", al fine di garantire "una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019".

Si evidenzia infine come l'Ordinanza preveda che il coordinamento delle attività di supporto operativo e logistico prestate dal SNPA siano poste sotto il coordinamento "delle autorità nazionali e regionali competenti". Tali autorità, proprio in considerazione del contesto nel quale è stabilita l'estensione delle funzioni del Sistema, devono intendersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per quanto riguarda ISPRA e le Regioni per quanto concerne le ARPA.